



Tribunale di Bologna

Sezione Lavoro

**VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO**

R.G. 1281/2022

Oggi 27/06/2023 ad ore 15.30 innanzi al giudice Chiara Zompi sono comparsi mediante collegamento Teams:

Per GIORGIO DOMENICO ZINGARO, l'avv.to PARISELLA PIERGIORGIO

Nessuno per INPS - AGENZIA COMPLESSA DI IMOLA.

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il Giudice

Il giudice invita parte opponente alla discussione.

L'avv. Parisella discute riportandosi al ricorso in opposizione e insiste per l'annullamento della sanzione. Discute oralmente la causa

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott. Chiara Zompi

N. R.G. 1281/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1281/2022** promossa da:

GIORGIO DOMENICO ZINGARO (C.F. ZNGGGD56D05D643N), con il
patrocinio dell'avv. PARISELLA PIERGIORGIO e dell'avv. TONINEL STEFANIA
(TNNSFN80L67D451Y) Piazza della Libertà n. 25 62100 Macerata; , elettivamente
domiciliato in Piazza della Libertà n. 25 62100 MACERATA presso il difensore avv.
PARISELLA PIERGIORGIO

OPPONENTE

contro

INPS - AGENZIA COMPLESSA DI IMOLA (C.F. 80078750587), con il patrocinio
dell'avv. LUPOLI MARIA GIUSEPPINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIA MILAZZO 4/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LUPOLI MARIA
GIUSEPPINA

CONVENUTO-OPPOSTO

Avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981,
lavoro/prev.

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza di precisazione delle
conclusioni che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6.07.2022, Zingaro Giorgio Domenico proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000299183 emessa dall'Inps di Imola in data 23.05.2022 e notificatagli in data 8.06.2022, con la quale gli era stato intimato di pagare l'importo di €. 20.500,00 a titolo di sanzione amministrativa, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.

Esponendo l'opponente di essere stato nominato, con atto del 14 novembre 2011, liquidatore dell'ISTITUTO SVILUPPO PROFESSIONALE ITALIA s.r.l., società in grave dissesto e già posta in liquidazione dal 1° agosto 2011; di aver quindi avviato procedura di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F., poi respinta; che la Società era stata dichiarata fallita con sentenza del 10 luglio 2012, con contestuale nomina, quale Curatore, del dott. Stefano D'Orsi.

Proseguiva esponendo che, in data 29 settembre 2017, la Sede INPS di Imola gli aveva contestato l'illecito amministrativo di mancato versamento delle ritenute contributive operate sulle retribuzioni dei dipendenti nel periodo tra dicembre 2011 e giugno 2012, notificandogli poi, in data 8 giugno 2022, l'ordinanza ingiunzione qui opposta.

Ciò premesso eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione della sanzione ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981 ovvero, comunque, la tardività della contestazione ai sensi dell'art. 14 della medesima legge.

Nel merito, contestava la responsabilità ascrittagli rilevando che esso ricorrente si era prodigato per cercare di evitare il fallimento della Società, promuovendo un piano di ristrutturazione del debito, sicché lo stesso non avrebbe potuto versare i contributi dovuti all' INPS, non disponendo delle risorse necessarie.

Osservava che, per le stesse ragioni, in ogni caso l'omissione non poteva ritenersi "cosciente e volontaria", e, dunque, punibile, ai sensi dell'art. 3, legge n. 689 del 1981.

Affermava poi che la società non aveva provveduto, a quanto gli constava, al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti nel periodo contestato e rilevava l'insanabile difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione opposta sotto tale profilo.

Da ultimo, eccepiva l'impossibilità di versare le ritenute nel termine di estinzione dell'illecito, decorrente dalla contestazione del 29.09.2017, posto che in tale data la società era già fallita.

Concludeva pertanto chiedendo la sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta e, in via pregiudiziale, di dichiarare nulla o, comunque, di annullare l'ordinanza ingiunzione opposta in quanto illegittima; in via subordinata e nel merito, chiedeva di accertare, in tutto, o in parte, l'insussistenza degli addebiti mossi dall'Inps e, per l'effetto, dichiarare

nulla, o, comunque, annullare, l'ordinanza ingiunzione opposta, ovvero ridurre la sanzione al minimo edittale. Il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'Inps, anzitutto dando atto di aver proceduto alla rideterminazione della sanzione opposta nella misura minima di € 10.000, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 9, 5^a comma, del D.Lgs. n. 8/2016, entro i 60 giorni successivi alla data della prima udienza fissata dal Tribunale, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto con il versamento della sanzione in misura ridotta, pari ad € 5.000.

Evidenziava che lo Zingaro, ancora oggi legale rappresentante dell'azienda, era il soggetto obbligato ad adempiere alla diffida, in quanto egli era l'obbligato nel momento di insorgenza del debito, e tale obbligo persisteva anche in ipotesi di perdita medio tempore della rappresentanza o della titolarità dell'impresa.

Si opponeva all'eccezione di prescrizione, sul rilievo che l'illecito in esame si compiva su base annua.

Evidenziava poi che l'illecito non richiedeva il dolo specifico, ma si concretizzava con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute.

Chiedeva pertanto la reiezione del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta nella misura rideterminata, spese rifuse.

All'esito di breve trattazione, la causa veniva rinviata per discussione.

Alla successiva udienza del 13.6.2023, che aveva svolgimento da remoto, l'INPS comunicava di aver adottato ulteriore provvedimento di riduzione della sanzione, ai sensi dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nella misura di €. 2.595,00, ma parte opponente dichiarava di non volersi avvalere della facoltà di estinguere la sanzione mediante pagamento dell'importo ridotto, pari alla metà della somma come rideterminata.

Infine, all'udienza del 27.06.2023, che aveva svolgimento con modalità da remoto, all'esito della discussione orale il Giudice pronunciava sentenza contestuale.

Deve preliminarmente darsi atto che, successivamente allo svolgimento da remoto dell'odierna udienza di discussione, l'avv. Lupoli, difensore di INPS, ha contattato telefonicamente l'Ufficio rappresentando di aver riscontrato difficoltà nel collegamento al link e concludendo come in atti.

La circostanza non pare pregiudicare in alcun modo il diritto di difesa delle parti ove si consideri che la causa ha natura documentale e che le argomentazioni difensive dell'ente previdenziale risultavano già compiutamente esposte negli scritti difensivi.

Ciò detto, si osserva altresì che in data 12.6.2023, l'INPS ha depositato (ulteriore) provvedimento di rettifica dell'importo della sanzione amministrativa irrogata, richiamando il disposto dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso; sulla scorta di tale novità normativa, l'ente previdenziale ha dunque proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a € 2.595,00.

Nel medesimo provvedimento l'opponente è stato avvisato della facoltà, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, di estinguere il procedimento sanzionatorio, entro sessanta giorni dalla data dell'udienza, con il pagamento in misura ridotta di euro 1.297,50, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo; facoltà di cui lo Zingaro ha deciso di non avvalersi.

Tanto premesso e venendo ai motivi di opposizione, l'opponente ha eccepito la prescrizione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/1981, sul rilievo che l'atto di accertamento gli era stato notificato in data 29.09.2017 e dunque oltre il quinquennio dalla commissione della contestata violazione, relativa al periodo 12/2011-06/2012.

L'eccezione è infondata.

Com'è noto, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, l'[art. 3, comma 6 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8](#), intervenendo sul testo dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla [l. 11 novembre 1983 n. 638](#), ha introdotto la parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali disponendo quanto segue: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla *notifica dell'avvenuto accertamento della violazione*.”.

Ciò posto si osserva che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, ed è indubbio che nel caso di specie l'istituto previdenziale poteva far valere il proprio diritto solo a decorrere dal

6.02.2016, data di entrata in vigore del d.lgs. n.8/2016, essendo prima di allora privo del potere sanzionatorio dell'illecito, non ancora illecito amministrativo.

Il dies a quo per il calcolo della prescrizione quinquennale va pertanto individuato non nella data di commissione della violazione, ma nella data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (in questo senso Tribunale sez. lav. Bologna, 25/08/2022; Tribunale sez. lav. Roma, 26/01/2023, n. 789; Tribunale sez. lav. Arezzo, 12/10/2022, n. 224).

Tale soluzione è, del resto, l'unica in linea con le disposizioni civilistiche in materia di prescrizione ed è già stata adottata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo ad altre ipotesi di reati depenalizzati. La Suprema Corte ha infatti avuto modo di chiarire che "Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'[art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la [legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1](#), terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo "dies a quo" nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'[art. 2935 cod. civ.](#)" (ex plurimis, [Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008](#)).

Per le stesse ragioni appare infondata anche l'eccezione di tardività della contestazione ex art. 14 legge n. 689/1981.

Sul punto si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., le pertinenti motivazioni dell'ord. 23.9.2022 Tribunale di Bologna, sez. lavoro, ove si legge: "*Per quanto riguarda l'eccezione di parte ricorrente inerente un'asserita violazione dell'art. 14 della Legge N°689/1981, da parte dell'Inps, osserva il Tribunale che anche tale eccezione è infondata. Infatti, l'illecito amministrativo presupposto delle Ordinanze Ingiunzioni opposte, è stato introdotto nell'ordinamento con il D.lgvo N°8/2016, che ha parzialmente depenalizzato il reato di cui all'art. 2 comma 1 della Legge N°638/1983, con la conseguenza che prima di tale data non sussisteva la possibilità di effettuare alcuna contestazione*".

Venendo quindi al merito, lo Zingaro ha eccepito la non punibilità ex art. 3, legge n. 689/1981 dell'omissione contestata in quanto non cosciente e volontaria. A supporto dell'asserita insussistenza della propria responsabilità, ha addotto da un lato l'impegno profuso per cercare di evitare il fallimento della Società e, dall'altro, l'impossibilità di adempiere agli obblighi contributivi per mancanza delle risorse necessarie.

Deve allora richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha sempre escluso che “una situazione di difficoltà finanziaria, anche se grave, possa costituire esimente ai fini della punibilità: ciò in dipendenza della particolare natura del reato in esame che, sotto l’aspetto soggettivo, si caratterizza per una forma di dolo generico comportante la scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti. da qui l’affermata irrilevanza, sempre sotto il profilo dell’elemento soggettivo, della situazione di criticità attraversata dal datore di lavoro e anche della circostanza che egli destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti” (Cass. 13 maggio 2014, n. 19574).

Né può assumere rilievo il fatto che a Giorgio Domenico Zingaro “non risulti” che la Società abbia mai proceduto a pagare le retribuzioni ai dipendenti nel periodo contestato, sebbene le stesse siano state sempre regolarmente denunciate all’ INPS (così testualmente a pag. 4 del ricorso).

Invero, come si evince dalla diffida del 25/08/2017, prodotta da INPS sub doc. 2, il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della società obbligata solidale, nei flussi UNIEMENS contenenti le dichiarazioni mensili degli obblighi contributivi facenti carico alla società e dovuti all’INPS, dichiarava di aver trattenuto le quote a carico dei lavoratori dipendenti e ometteva di versarle all’INPS.

Com’è noto, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’Istituto previdenziale costituiscono piena prova della corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni che, seppure generate dal sistema informatico dell’INPS, sono formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente (tra le tante, Cass. pen., 24 settembre 2020, n. 28672; Cass. pen., 15 ottobre 2019, n. 51214). I modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l’Istituto previdenziale hanno infatti natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivale all’attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Cass. pen., 10 aprile 2013, n. 37145).

Infine, il ricorrente ha eccepito che comunque non avrebbe potuto pagare le ritenute nel termine di estinzione dell’illecito, decorrente dalla contestazione della violazione (29 settembre 2017), poiché la Società era fallita.

Sul punto basti rammentare che l’obbligo contributivo, ove non assolto, resta definitivamente a carico del datore di lavoro (Cass. 17 novembre 2016, n. 23426). Ciò

anche nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento. Ed infatti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che *“il sopravvenuto fallimento dell'agente non sia sufficiente a scriminare il precedente omesso versamento delle ritenute, essendo preciso obbligo del sostituto quello di ripartire le risorse esistenti all'atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da poter adempiere il proprio obbligo, anche se ciò dovesse comportare l'impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare”* (Cass. 13 maggio 2014, n. 19574).

In particolare, *“l'impossibilità di adempiere conseguente alla situazione di fallimento non può concettualmente definirsi assoluta, nel senso che l'imprenditore fallito è tenuto a sollecitare il curatore frattanto nominato (o in alternativa, il giudice cui può rivolgersi) ad adempiere con mezzi propri all'esclusivo fine di poter beneficiare della condizione di non punibilità che altrimenti gli verrebbe preclusa. Senza dire che in caso di imprenditore che non sia stato dichiarato fallito personalmente, ben può (ed anzi deve) lo stesso attivarsi per provvedere al pagamento con risorse proprie, nell'ottica di una successiva esenzione di responsabilità conseguente al precedente omesso versamento”* (Cass. 13 maggio 2014, n. 19574).

Alla luce di tali considerazioni, è altresì infondato il rilievo secondo cui l'opponente non può essere ritenuto responsabile del mancato versamento delle ritenute per il mese di giugno 2012, poiché lo stesso sarebbe dovuto intervenire entro il 16 luglio successivo, ossia in seguito al fallimento della Società, avvenuto in data 10 luglio 2012. Basti sul punto osservare che dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata è emerso ed è incontestato che le omissioni contributive oggetto dell'Ordinanza Ingunzione opposta, sono state poste in essere nel periodo dal dicembre 2011 e giugno 2012, periodo in cui il ricorrente era legale rappresentante dell'ISTITUTO SVILUPPO PROFESSIONALE ITALIA s.r.l., con conseguente infondatezza dell'eccezione di parte ricorrente sul punto.

Considerato infatti che alla data del 10 luglio 2012 l'obbligo contributivo era già sorto e definitivamente a suo carico e che la situazione di fallimento non rappresenta un impedimento assoluto al versamento, l'opponente avrebbe potuto procedervi anche in seguito al 10 luglio 2012, sollecitando il curatore.

L'opposizione è pertanto complessivamente infondata e va respinta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando:

- respinge l'opposizione proposta da Giorgio Domenico Zingaro;
- conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000299183 nella misura rideterminata di euro € 2.595,00 oltre spese del procedimento amministrativo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di INPS delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Bologna il 27/06/2023

Il Giudice
Chiara Zompì